

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3398 del 18/06/2026
Oggetto	DPR 59/2013: Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel comune di San Martino in Rio, richiesta dall'impresa AZIENDA AGRICOLA DON CHEREL DI COTTAFIVI DANIELA inerente l'attività di produzione uva
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3538 del 17/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia
Responsabile adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno diciotto GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 28772/2025

DPR 59/2013: Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel comune di San Martino in Rio, richiesta dall'impresa AZIENDA AGRICOLA DON CHEREL DI COTTAFIVI DANIELA inerente l'attività di produzione uva

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza di AUA inoltrata dal SUAP SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE dei Comuni di Campagnola Emilia - Correggio - Fabbrico - Rio Saliceto - Rolo - San Martino in Rio ad Arpae SAE in data 08/09/2025, e acquisita al protocollo n. 158661 – pratica Sinadoc n. 28772/2025 – inviata dal legale rappresentante della Ditta **AZIENDA AGRICOLA DON CHEREL DI COTTAFIVI DANIELA** (P.IVA 04089851200) con sede legale nel comune di San Martino in Rio – via Rubiera 55 - provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione uva svolta presso l'impianto ubicato in **comune di San Martino in Rio - via Rubiera 55**, provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 o comma 6, Legge n. 447/95; art. 4, commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n. 15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D.Lgs. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio

dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n. 13/2015;

- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. n. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di Bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di Bonifica);
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005;

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2 del DPR n. 59/2013, è stata richiesta telematicamente da Arpae la documentazione a completamento, con note recanti protocollo n. 161531 del 12/09/2025 e n. 615 del 05/01/2026;
- per la presentazione della documentazione a completamento, l'Impresa istante, con nota assunta agli atti di Arpae al protocollo n. 21730 del 04/02/2026, ha richiesto una proroga dei tempi, assentita con nota Arpae protocollo n. 23092 del 06/02/2026;
- la documentazione a completamento è stata trasmessa dall'impresa con nota protocollo Arpae n. 33160 del 20/02/2026, consentendo l'avvio del procedimento;
- con nota recante protocollo Arpae n. 169841 del 25/09/2025, il SUAP ha comunicato all'impresa istante la necessità di integrazioni informative da parte del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per aspetti non illustrati nella documentazione presentata;
- le integrazioni sono state trasmesse dalla Ditta ad Arpae SAE con nota acquisita al protocollo n. 33160 del 20/02/2026;
- su base di nota protocollo Arpae n. 43563 del 09/03/2026, il SUAP ha comunicato all'impresa istante l'esigenza di informazioni di approfondimento non fornite per la valutazione istruttoria da parte di Arpae Servizio Territoriale Reggio Emilia;
- l'Impresa istante, con nota acquisita agli atti di Arpae al protocollo n. 63325 del 08/04/2026, ha richiesto

una proroga dei tempi per la presentazione delle integrazioni, ammessa con nota Arpae protocollo n. 65004 del 09/04/2026;

- la documentazione della Ditta è stata trasmessa dal SUAP ad Arpae SAE con nota acquisita al protocollo n. 72542 del 21/04/2026;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Nulla-osta del Comune di San Martino in Rio per lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche (protocollo n. 110590 del 17/06/2026);
- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae Servizio Territoriale di Reggio Emilia per la matrice scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (protocollo n. 79179 del 30/04/2026);
- Parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale (protocollo n. 39651 del 03/03/2026).

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa **AZIENDA AGRICOLA DON CHEREL DI COTTAFVI DANIELA**, per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di produzione uva, da realizzare in comune di San Martino in Rio - via Rubiera 55 - provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n. 122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il titolare dell'incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **AZIENDA AGRICOLA DON CHEREL DI COTTAFVI DANIELA** (P.IVA 04089851200), nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in comune di San Martino in Rio - via Rubiera 55 - provincia di Reggio Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e DGR n. 1053/2003, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche	Comune
Rumore	Comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6 della Legge n. 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e DGR n. 1053/2003, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche"*
- *Allegato E "Comunicazione di impatto acustico (art. 8, comma 4/comma 6 della Legge n. 447/95)"*

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a **15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP **almeno 6 (sei) mesi** prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del DPR n. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

6. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE dei Comuni di Campagnola Emilia - Correggio - Fabbrico - Rio Saliceto - Rolo - San Martino in Rio ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di San Martino in Rio e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Arpae di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di

trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

La Ditta svolge attività di produzione di uve destinate alla vendita a cantine locali presso il sito produttivo di via Rubiera 55 in comune di San Martino in Rio (RE). L'azienda intende ristrutturare alcuni locali aziendali: il progetto prevede la creazione di due stanze da adibire ad uffici e una stanza da utilizzare come servizi igienici; gli ambienti saranno ricavati all'interno di un edificio aziendale esistente mediante opere di manutenzione straordinaria e modifiche interne al fabbricato stesso.

La Ditta svolge attività di coltivazione agricola su 67 ha di cui 61 di superficie utile. Il vigneto copre 31 ha mentre i restanti 30 ha sono dedicati a colture erbacee (cereali e colture foraggere).

L'azienda ha 5 addetti; tale numero è variabile a seconda delle annate in quanto la Ditta svolge lavorazioni stagionali.

L'insediamento è operativo 6 giorni/settimana per 6 ore/giorno, 6 mesi/anno per un totale di 150 giorni/anno.

Il presente allegato riguarda lo scarico in corpo idrico superficiale, denominato Fossa Giorgiona (in gestione al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale), di acque reflue domestiche generate dai servizi igienici aziendali (n. 2 bagni) annessi agli uffici, per un carico idraulico di 2 AE. Le acque reflue domestiche recapitano al punto di scarico identificato con la sigla S1 in planimetria. Nel medesimo punto di scarico confluiscono anche le acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico e dalla cucina della civile abitazione facente parte del medesimo complesso aziendale (abitata da due persone).

Prima dell'immissione in corpo idrico superficiale, le acque reflue sono sottoposte ad un trattamento di depurazione dimensionato per 3 AE e costituito da:

- n. 1 fossa Imhoff esistente di capacità 2,8 mc a servizio del bagno aziendale esistente;
- n. 2 fosse Imhoff esistenti di capacità 2,8 mc ciascuna a servizio degli scarichi provenienti dalla civile abitazione;
- n. 1 fossa Imhoff di nuova costruzione di capacità 1,37 mc a servizio del nuovo bagno nell'edificio oggetto di ristrutturazione;
- n. 1 filtro batterico anaerobico dimensionato per 3 AE, posto a valle delle fosse Imhoff, nel quale confluiscono tutti gli scarichi di acque reflue domestiche;
- n. 1 pozzetto di controllo a valle del sistema di depurazione e a monte dell'immissione in corpo idrico superficiale.

Lo scarico è di tipo saltuario, per un valore massimo di circa 0,1 mc/ora.

E' presente una rete fognaria aziendale separata per la raccolta delle acque meteoriche, provenienti da tetti e piazzali scoperti, le quali vengono convogliate a valle idraulica dei sistemi di trattamento per le acque reflue domestiche, all'interno del pozzetto posto a monte dello scarico in corpo idrico superficiale.

Le attività svolte sui piazzali esterni riguardano solamente il passaggio di mezzi aziendali, pertanto tali acque meteoriche sono escluse dalla disciplina di cui alla DGR 286/2005.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto, identificato con la sigla P1 in planimetria, dal quale vengono prelevate le acque sia per i servizi igienici aziendali che per uso della civile abitazione. Il prelievo medio effettivo è di 150 mc/anno.

La planimetria di riferimento è la Tavola n. 1 denominata "Planimetria generale rete fognaria", acquisita al protocollo di Arpae n. 72542 del 21/04/2026 e allegata alla presente.

PRESCRIZIONI

1. L' impianto di depurazione (fossa Imhoff - filtro batterico anaerobico) dovrà rispettare le caratteristiche costruttive tecnico-funzionali come previsto dalla tabella A secondo i criteri fissati dalla tabella B della DGR n. 1053/2003.
2. Il pozzetto di ispezione installato a valle dell'impianto e prima dell'immissione dello scarico in acque superficiali, assunto per il controllo, dovrà essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
3. Le reti fognarie delle acque meteoriche (pluviali) e delle acque reflue domestiche devono essere completamente separate. E' ammesso lo scarico dei pluviali direttamente a perdere sul terreno purché non vi siano fenomeni di promiscuità fra la rete fognaria acque bianche e acque nere.
4. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente, e di oli minerali.
5. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti; dovrà inoltre essere garantito il deflusso delle acque reflue nel corpo idrico recettore.
6. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
7. I fanghi/grassi di risulta dagli impianti di trattamento dovranno essere sottoposti alla disciplina dei rifiuti.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dalla Valutazione previsionale dell'Impatto Acustico Ambientale, redatta da tecnico competente in acustica, ed acquisita al protocollo Arpae n. 33160 del 20/02/2026, si evince che:

- L'attività è ubicata in un'area rientrante in classe V – Aree prevalentemente industriale;
- I recettori sensibili si individuano nelle unità immobiliari residenziali ubicate in via Rubiera 57 (rientrante in classe IV – Aree di intensa attività umana) e in n via Rubiera 56 (rientrante in classe IV);
- L'intervento di ristrutturazione in progetto non prevede l'introduzione di nuove sorgenti sonore o l'adozione di lavorazioni rumorose presso l'area aziendale;
- I livelli di rumorosità rilevati in prossimità dei recettori sensibili considerati risultano inferiori ai limiti associati alla classe IV;
- I livelli di rumorosità rilevati presso l'area di intervento, all'interno del complesso aziendale, risultano inferiori ai limiti associati alla classe V;

In conclusione, si dichiara che l'attività è conforme, in previsione, alle prescrizioni di cui all'attuale legislazione vigente in materia di impatto acustico.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.